

Roma, 12/12/2025



FINANZIAMENTO DI START-UP GIOVANILI PER IL TRAMITE DI AVVISI COMUNALI, NELL'AMBITO DELLA II^ EDIZIONE DELL'AVVISO GIOVANI E IMPRESA - RIPARTO 2022 DEL FONDO POLITICHE GIOVANILI

FAQ (Frequently Asked Questions)

D1. ANCI ha elaborato un fac simile di avviso e/o disciplinare cui attenersi per la stesura dell'avviso comunale con cui si procederà alla selezione delle start up giovanili, in aggiunta a quanto previsto nell'Atto integrativo e suo allegato A)?

R1. Non esiste un fac simile di avviso, vi invitiamo però a tenere in considerazione quanto indicato dall'Atto integrativo sottoscritto dal Comune con ANCI al punto 3.2; ovvero che l'Ente dovrà richiedere alle start-up, in fase di candidatura a finanziamento, la compilazione dell'Allegato B all'Atto integrativo.

D2. Le risorse aggiuntive destinate da Anci al finanziamento di start up giovanili, - nell'ambito dell'avviso Giovani e Impresa II edizione- si configurano come Aiuti di Stato? Tale chiarimento è necessario per individuare gli adempimenti che nel caso l'ente capofila dovrebbe assolvere in riferimento alla registrazione in RNA - Registro nazionale degli aiuti di Stato.

R2. Premesso che dal 1° gennaio 2024, il Reg. (UE) 2023/2831 ha innalzato la soglia da € 200.000 a € 300.000 su base triennale, considerando l'impresa unica e gli aiuti concessi da qualsiasi ente pubblico.

Questo vale per il settore ordinario, inclusi trasporti merci su strada, con calcolo del plafond disponibile verificando gli aiuti ricevuti negli ultimi tre anni (tre esercizi finanziari), **le risorse aggiuntive destinate al finanziamento di start up giovanili, vanno registrate sul RNA.**

Considerando però che si tratta di risorse destinate al finanziamento di start up giovanili, e la tipologia di spese ammissibili come da art. 3.1 dell'Atto integrativo alla Convenzione, sono prevalentemente per la costituzione delle stesse, per servizi di consulenza in programmazione/gestione etc, per acquisto sw, noleggio o acquisto macchinari, risulta difficile

immaginare che le stesse possano aver superato il limite di cumulo stabilito a meno che – nel caso di start up costituite da non più di 60 mesi - non siano questi fondi, ulteriori a quelli già concessi loro su altre forme di finanziamento come ad es.: Smart&Start Italia o crediti d'imposta R&S.

D3. Dati i tempi ristretti concessi per spendere il finanziamento da parte delle start up giovanili, si chiede se, nel caso di imprese già costituite, possano essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute e quietanzate prima della data di individuazione delle stesse start up, ad esempio se sia possibile ammettere le spese sostenute dalla data di avvio del progetto.

R3. Ai fini della rendicontazione, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle startup dopo la selezione da parte del Comune tramite Avviso pubblico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 dell'atto integrativo. Resta inteso che tali spese dovranno ricadere integralmente all'interno del periodo di validità dell'atto integrativo, ovvero sono ammissibili le spese effettuate fino alla data di conclusione delle attività indicata all'articolo 4, ovvero il 20 aprile 2026. Ne consegue che non saranno riconosciute spese effettuate dalle startup prima della conclusione del processo di selezione da parte del Comune, né spese sostenute oltre il termine previsto dall'articolo 4.

D4. Nell'ambito dell'avviso pubblico comunale per il finanziamento delle start up giovanili si chiede se il contributo debba essere concesso in regime di de minimis e se, pertanto, vada chiesto ai beneficiari un'attestazione circa il rispetto dei massimali riguardanti gli aiuti di stato negli ultimi 3 anni.

R4. Le risorse destinate al finanziamento di start up giovanili rientrano nel regime de minimis e quindi vanno registrate nel RNA. E' sicuramente indicato richiedere una DSAN (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ai sensi del DPR 445/2000 ai potenziali beneficiari del contributo che attesti il rispetto dei massimali previsti dal Reg. (UE) 2023/2831.

D5. Stiamo procedendo ad estendere il CUP originario per il finanziamento supplementare come da atto integrativo, stiamo procedendo bene?

R5. State procedendo bene in quanto il CUP identifica il progetto di investimento pubblico nella sua unità tecnico funzionale (oggetto, finalità, localizzazione, soggetto attuatore), non la singola fonte di finanziamento. Se cambiano solo importi o si aggiungono nuove fonti, a parità di oggetto progettuale, il CUP rimane lo stesso e le variazioni si gestiscono nel monitoraggio. Un nuovo CUP si rende necessario solo se il supplemento configura un intervento diverso (nuove opere, nuova localizzazione, diversa finalità) e non un mero potenziamento del progetto già ammesso.

D6. Per quanto riguarda i 60 mesi riferiti alle start up già costituite, nella nota con cui ANCI comunica al Comune capofila la possibilità di accedere a risorse finanziarie ulteriori da destinarle al finanziamento di start up giovanili, si fa riferimento alla data di sottoscrizione dell'Atto integrativo alla Convenzione (ultima pagina); in Atto integrativo, invece si fa riferimento alla data di pubblicazione "del Presente Avviso" (Art.2 pag.3). Quale indicazione occorre prendere a riferimento?

R6. Fa fede l'Atto integrativo sottoscritto da ANCI e dal Comune: i 60 mesi riferiti alle startup già costituite, sono dunque da intendersi dalla data di pubblicazione dell'Avviso del Comune. Il termine "presente" riportato nell'art.2 pag. 3 dell'Atto integrativo è da considerarsi un errore materiale.

D7. Si chiede se il budget integrativo attribuito per le StartUp deve essere rendicontato unitamente al budget iniziale destinato al progetto IM2- IMpresa ad Imperia (E. 150.000,00) oppure se le rendicontazioni devono essere separate.

R7. Le rendicontazioni dovranno essere separate, come riportato nelle indicazioni operative per la rendicontazione dedicate al "budget integrativo" e come chiarito nella riunione del 11/12/2025.

D8. L'atto integrativo menziona come beneficiari del finanziamento le start-up giovanili. Vorremmo sapere se esiste una specifica indicazione sulla forma giuridica che tali start-up devono avere per poter beneficiare del finanziamento. In particolare, chiediamo se è ammesso che le start-up beneficiarie abbiano la forma di associazioni o altre tipologie giuridiche diverse dalle società di capitali e società di persone.

R8. Nell'Atto integrativo sottoscritto dal Comune non è presente una specifica indicazione sulla forma giuridica che tali start-up devono avere per poter beneficiare del finanziamento. L'unico requisito richiesto è che dovranno essere costituite da giovani che abbiano preso parte alle attività di orientamento realizzate nell'ambito del progetto comunale ammesso a finanziamento a valere su "Giovani e impresa II edizione". Data la natura della misura "finanziamento start up" e gli obiettivi di "Giovani e impresa", dovrà tuttavia trattarsi di soggetti profit oppure non profit (ad es. ETS), che gestiscano dunque attività sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, da cui derivi un reddito. Sono escluse di conseguenza le associazioni no profit, come quelle di volontariato.

D10. Si chiede un chiarimento in merito alla rendicontazione da presentare da parte di una start up: il contributo massimo assegnato in base alla selezione effettuata ammonta a € 24.700, ma la start up ha speso complessivamente circa 28.700. Nel format 5 e nel format 3 va indicato l'importo ammesso a finanziamento (dichiarando quindi che una delle fatture viene rendicontata per quota parte), oppure occorre indicare l'importo effettivo speso dalla start up (posto che sarà in ogni caso rimborsata solo la somma assegnata in fase di ammissione a finanziamento)? Medesimo quesito, in merito alla dichiarazione sostitutiva, nella parte dedicata: "le spese rendicontate ammontano ad € sono conformi al Piano finanziario approvato e si riferiscono solo ed unicamente ad attività previste nell'ambito del progetto finanziato".

R10. Il rendiconto e la dichiarazione sostitutiva vanno compilati (e devono dunque riportare) la somma spesa fino a concorrenza dell'importo finanziato dall'Avviso comunale; pertanto, nel caso specifico, occorrerà rendicontare la fattura citata solo in quota parte.

D11. La fattura di una start up ammessa a finanziamento, priva di CUP, inserito soltanto nella nota del Sistema Di Interscambio, può essere "accettata" dal Comune? Eventualmente chiedendo una DSAN da parte del rappresentante della Start Up in cui si raccorda la fattura al CUP?

R11. Non sono rendicontabili le spese per la quali compare il CUP, almeno su un documento contabile (giustificativo di spesa o pagamento). Qualora il CUP non comparisse su nessun documento contabile, non sarà possibile "sanare" tale mancanza per messo di DSAN.

D12. E' possibile per la start up beneficiaria prevedere spese a favore di società e consulenti residenti all'interno dell'Unione Europea?

R12. Sì, è possibile, rispettando anche in questo caso tutte le regole di rendicontazione.

D13. Nel caso in cui le start up finanziate, per la consulenza su pianificazione, gestione e/o organizzazione "aziendale", si rivolgano a professionisti esterni, che abbiano partita IVA, è corretto mantenere tali spese nella voce di costo relativa alle consulenze?

R13. Sì, è corretto mantenere nelle consulenze.

D14. Rispetto al Piano finanziario della Start up inizialmente presentato ed inviato ad ANCI, andando avanti con i lavori di progettazione ed entrando in una dimensione più pratica, i beneficiari ci manifestano la necessità di modifica del piano finanziario con lo "spostamento" di risorse da una macro-voce di spesa ad un'altra. Si chiede se ciò è possibile e quale iter occorre seguire per essere sicuri di ottenere, in sede di rendicontazione, l'approvazione delle spese ed il loro effettivo riconoscimento, con conseguente rimborso ai beneficiari. Dobbiamo inviare formale comunicazione ad ANCI per l'approvazione del nuovo piano finanziario? Oppure è sufficiente che i beneficiari inviano al Comune formale richiesta, che ne darà atto, in fase di rendicontazione, nel format dedicato?

R14. essendo breve la tempistica che intercorre tra la selezione e la spesa l'unica variazione ammessa è entro il 20% tra una macrovoce di spesa e l'altra. La richiesta va inviata e motivata nonché autorizzata dal Comune con atti ufficiali che dovranno essere trasmessi in Anci assieme ai rendiconti analitici. Le variazioni devono essere richieste almeno 30 gg prima della scadenza del progetto e autorizzate dal Comune prima che la start up effettui la spesa e quindi entro il termine del progetto. Si ricorda che tutte le start up dovranno terminare le spese entro il termine indicato in convenzione mentre il Comune avrà 45 gg per liquidare le spese alla start up ed inviare il rendiconto ad ANCI.

Atto integrativo finanziamento startup 2° edizione (Avviso Giovani e Impresa 2° edizione)

Nota chiarimento su ammissibilità delle spese

In merito al quesito emerso durante l'incontro informativo sulla seconda edizione del finanziamento start-up, relativamente all'ammissibilità dei costi “riferibili temporalmente al periodo di vigenza dell'atto integrativo” come riportato nelle indicazioni operative per la rendicontazione, si precisa quanto segue:

*Ai fini della rendicontazione, saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle startup dopo la selezione da parte del Comune tramite Avviso pubblico, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 dell'atto integrativo. Resta inteso che tali spese dovranno ricadere integralmente all'interno del periodo di vigenza dell'atto integrativo, ovvero fino alla data di conclusione delle attività indicata all'articolo 4, **entro e non oltre il 20/04/2026**. Ne consegue che non saranno riconosciute spese effettuate dalle startup prima della conclusione del processo di selezione da parte del Comune, né spese sostenute oltre il termine previsto dall'articolo 4.*

Help Desk Politiche Giovanili ANCI - riscontro quesito

E-mail

fabio.ragonese@comune.fermo.it

Numero di telefono

0734284254

Avviso Pubblico

II Edizione Finanziamento Startup Giovani e Impresa

Comune

Fermo

Tipologia quesito

Indicare la tipologia di quesito

Attività progettuali

Quesito

Si chiede di chiarire in merito al requisito di cui al punto 2.2 lett. D dell'atto integrativo se, nel caso ad esempio di un ETS, per compagine sociale composta per il 51% da giovani 18-35 anni si debba intendere l'assemblea dei soci o il consiglio direttivo.

Riscontro al quesito

Gentilissimi,

il requisito relativo alla composizione giovanile viene calcolato in base alla composizione degli organi decisionali e della compagine sociale o associativa, piuttosto che sul totale dei dipendenti o degli associati non coinvolti nella governance. Il requisito di composizione giovanile si riferisce principalmente, ad esempio, ai soci (per le società) o ai membri degli organi direttivi (per le associazioni e altre organizzazioni non profit). Non si calcola sull'età media dei dipendenti o sul totale degli associati non coinvolti nella governance.

Cordiali saluti